

TASSAZIONE REDDITI IRPEF

Relatore: dott. Francesco Barone

LA TASSAZIONE DEI NON RESIDENTI


REGOLE GENERALI



CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Occorre verificare la presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni al fine di evitare

Una doppia imposizione



Una doppia esenzione

REDDITI PRODOTTI NELLO STATO

Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

- le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 17 del TUIR;
- b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'art. 50 del TUIR;
- c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

REDDITI FONDIARI

```
graph TD; A["I redditi derivanti da terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato"] --> B["Si considerano prodotti in Italia"]; style A fill:#ADD8E6,stroke:#000,stroke-width:1px; style B fill:#ADD8E6,stroke:#000,stroke-width:1px;
```


I redditi derivanti da terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato

Si considerano prodotti in Italia

IMMOBILI RELATIVI ALLE IMPRESE

Si considerano relativi all'impresa gli immobili posseduti in Italia da

Persone fisiche ed enti non commerciali, relativamente ad attività commerciali svolte nel territorio dello Stato mediante Stabile Organizzazione



Società ed enti commerciali con Stabile Organizzazione nel territorio dello Stato

REDDITI DI CAPITALE



REGOLE

I proventi si considerano prodotti in Italia se corrisposti

```
graph TD; A["I proventi si considerano prodotti in Italia se corrisposti"] --> B("Dallo Stato"); A --> C("Da un soggetto residente"); A --> D("Da una Stabile Organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti");
```

Dallo Stato

Da un soggetto residente

Da una Stabile Organizzazione
nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti


CONVENZIONI

Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono la non imposizione per talune categorie di redditi di capitale ovvero l'assoggettamento a ritenuta in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il soggetto residente in un Paese con il quale è stata stipulata una Convenzione può chiedere alla società che distribuisce gli utili l'applicazione della minore ritenuta eventualmente prevista.

TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE

Modifica dell'articolo 27
del DPR n. 600/1972



Si assoggettano alla ritenuta
del 26% a titolo di imposta
gli utili in qualunque forma
corrisposti a P F residenti in
relazione a partecipazioni
qualificate e non

SEGUE: TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE

```
graph TD; A[Modifica dell'articolo 47 del TUIR] --> B[La percentuale di concorrenza all'imponibile degli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza viene rideterminata nel 58,14%];
```

Modifica dell'articolo 47
del TUIR

La percentuale di concorrenza all'imponibile degli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza viene rideterminata nel 58,14%


DECORRENZA

Le nuove regole si applicano per i redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e per i redditi diversi per quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per non penalizzare i soci con partecipazione qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31.12.2017 agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al DM 26.05.2017.


UTILI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IN REGIME PRIVILEGIATO

Tassazione dei dividendi
percepiti da persone fisiche
e persone giuridiche



Non si considerano
provenienti da società
residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale
privilegiato gli utili percepiti
dal 31.12.2014 in poi e
maturati in periodi precedenti


Tassazione dei dividendi
percepiti da persone fisiche
e persone giuridiche



Non si considerano provenienti
da società residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato
gli utili maturati dal 31.12.2014 in poi
quando la Società non era situata
in uno Stato o territorio con regime
privilegiato ma dopo la percezione
la società è situata in uno Stato o
territorio in regime privilegiato

TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE DI FONTE ESTERA


Concorrono integralmente
alla formazione del reddito
imponibile



Gli utili provenienti da società
residenti in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato


REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Si considerano prodotti in Italia



I redditi di lavoro dipendente prestatato nel territorio dello Stato

Si considerano prodotti in Italia



I compensi corrisposti a soci lavoratori di cooperative e le indennità e i compensi corrisposti da soggetti diversi dal datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alla propria qualifica e in dipendenza del rapporto di lavoro


PENSIONI

Ai fini della tassazione occorre distinguere

Pensioni imponibili
comunque in Italia

Pensioni pubbliche

Pensioni private




REDDITI DI LAVORO AUTONOMO



SEGUE: REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Sono esclusi dall'applicazione
della ritenuta

I compensi per prestazioni di lavoro
autonomo effettuate all'estero




I compensi corrisposti a Stabili
Organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti

REDDITI DIVERSI

Si considerano prodotti in Italia
se derivano


Da attività svolte nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti



Da beni che si trovano nel territorio
dello Stato comprese le azioni e le
obbligazioni

RIENTRO DI DOCENTI E RICERCATORI

E' escluso dalla formazione
del reddito di lavoro
autonomo o dipendente



Il 90% degli emolumenti
percepiti da docenti e ricercatori
che rientrano in Italia

LAVORATORI IMPATRIATI

I redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50% a condizione che

I lavoratori non sono residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni


L'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato

L'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio dello Stato

I lavoratori rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

PENSIONATI CHE SI TRASFERISCONO AL SUD


Le persone fisiche titolari di pensioni erogate da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza al Sud



Applicano su reddito un'imposta sostitutiva del 7%

IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Se alla formazione del reddito concorrono redditi prodotti all'estero




Si ha diritto ad un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva

CREDITI D'IMPOSTA E COMPENSAZIONI

NOZIONE

Si tratta di un bonus che
il contribuente vanta nei
confronti dello Stato




Che può essere utilizzato per
compensare qualsiasi
debito verso quest'ultimo

LIMITE DI UTILIZZO

In generale i crediti d'imposta
possono essere utilizzati

A decorrere dall'anno 2008, in misura
non superiore a euro 250.000 annui.




A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
limite dei crediti d'imposta e dei
contributi compensabili ai sensi
dell'art. 17 del D. LGS n. 241/1997 è di
euro 700.000

REGOLE GENERALI

Le regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta

Salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati



Possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.LGS. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive

SEGUE: REGOLE GENERALI


```
graph TD; A[L'importo del credito indebitamente utilizzato] --> B[Deve essere restituito unitamente agli interessi. si applica il ravvedimento operoso];
```

L'importo del credito
indebitamente utilizzato

Deve essere restituito
unitamente agli interessi.
si applica il ravvedimento
operoso


COMPENSAZIONI

Crediti non superiori a
5.000 euro da compensare



Non è necessario il visto di
conformità


Crediti Iva, Imposte sui redditi,
Addizionali, Ritenute alla fonte,
Imposte sostitutive e Irap
superiori a 5.000 euro da
compensare




Presentazione
della dichiarazione
con il visto di conformità
o la sottoscrizione
dell'organo di controllo

SOSPENSIONE F24

L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 gg l'esecuzione delle deleghe



Contenenti compensazioni che presentano profili di rischio al fine del controllo dell'utilizzo del credito



Se dall'esito del controllo emerge il corretto utilizzo del credito o decorsi 30 gg dalla data di presentazione della delega questa risulterà eseguita

SEGUE: SOSPENSIONE F24


```
graph TD; A[Se il controllo risulta negativo] --> B[La delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati];
```

Se il controllo risulta
negativo

La delega di pagamento non
è eseguita e i versamenti e le
compensazioni si considerano
non effettuati

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

E' vietata la compensazione
dei crediti relativi alla
imposte erariali



In presenza di debiti iscritti a
ruolo per imposte erariali e
relativi accessori di
ammontare superiore a
€ 1.500

I PRINCIPALI CREDITI D'IMPOSTA

NORMATIVA	DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
Art. 1 D. L. n. 83/2014	Art-bonus	6842
Art. 3 D.L. n. 145/2013	Ricerca e sviluppo	6857
Art. 1, c. da 98 a 108, L. n. 208/2015	Investimenti al sud	6869
Art. 1, c. da 145 a 150, L. n. 107/2015	School-bonus	6873
Art. 1, c. 46, L. n. 205/2017	Formazione 4.0	6897
Art. 1 D.L. n. 265/2000	Caro petrolio	6740
Art. 1 L. n. 220/2016	Attrazione investimenti stranieri	6824
Art. 21-bis D.L. n. 83/2015	Negoziazione assistita e arbitrato	6866
Art. 2, c. 55, D. L. n. 225/2010	Trasformazione imposte anticipate	6834

CREDITI D'IMPOSTA RICEVUTI

I soggetti che hanno una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, possono ricevere dagli stessi uno o più crediti d'imposta.

I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione (quadro RU) (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).

Inoltre il quadro RU va compilato:

- ✓ dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d'imposta (si veda al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004);
- ✓ dai soggetti beneficiari di Trust per l'indicazione dei crediti d'imposta imputati dal Trust;
- ✓ dai cessionari dei crediti d'imposta oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1260 del codice civile.

PARTECIPATION EXEMPTION (PEX)

LE REGOLE

Ai sensi dell' art. 87 del TUIR, richiamato dall'art. 58, concorrono parzialmente alla formazione del reddito le **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento anche in forma assicurativa, assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3, del TUIR relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti di cui:

- all'art. 5 del TUIR, ovvero le **società di persone**, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate;
- all'art. 73 del TUIR, ovvero le **società di capitali**.

SEGUE: LE REGOLE


Il regime di parziale esenzione delle plusvalenze si estende:

- ai titoli e agli strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'art. 44 (redditi di capitale), comma 2, lettera a) del TUIR: titoli e strumenti finanziari emessi da società di capitali, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente;
- ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del TUIR: contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto e ai contratti di partecipazione agli utili o alle perdite di cui all'art. 2554 c. c.

ESENZIONE

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze realizzate in quanto esenti

Nella misura del 95% per i soggetti IRES



Nella misura del 50,28% per gli altri soggetti

REQUISITI

E' necessario il rispetto dei seguenti requisiti

Possesso delle partecipazioni nell'impresa cedente per non meno di 12 mesi

Iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie già dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso

Residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato

La società partecipata deve esercitare concretamente attività commerciale

ESCLUSIONE

```
graph TD; A[Il regime PEX] --> B[Non si applica alle imprese minori];
```


Il regime PEX

Non si applica alle imprese
minori

MINUSVALENZE

Le minusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni aventi i requisiti PEX, sono da considerare ai fini delle imposte sui redditi

Totalmente indeducibili per i soggetti IRES



Deducibili per il 58,14 per le società di persone e per le imprese individuali. Resta ferma la misura del 49,72 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.